Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI MERUZZI

Seduta del 10/11/2020

FATTO

Con ricorso dell'11 aprile 2020 Parte ricorrente ha riferito di essere cointestataria di n. 4 buoni fruttiferi, ciascuno del valore di £ 5.000.000,00= emessi in data 30/3/1987 e recanti, nella faccia anteriore, l'indicazione della serie "Q/P" e sul retro una timbratura, impressa sulla stampa originale, che riportava il regime dei frutti applicabili fino al 20° anno. In data 14/3/2017, chiedeva il pagamento dei titoli e, a seguito di tale richiesta, riscuoteva un importo inferiore a quello atteso in quanto, per l'ultimo decennio di durata, l'intermediario non aveva effettuato il calcolo "in base all'unico criterio testuale presente sui buoni", previsto dalla stampa originale e non modificato dalla stampigliatura successivamente apposta. In ragione di ciò presentava reclamo, rimasto privo di riscontro, per ottenere il pagamento della maggior somma "dovuta in base a tali risultanze letterali".

Parte resistente ha precisato che la controversia in esame concerne il contestato rendimento, nel periodo di maturazione compreso tra il 21° ed il 30°, di n. 4 buoni fruttiferi appartenenti "a tutti gli effetti alla serie Q istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986". L'art. 5 del suddetto decreto dispone che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 e che "per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro,

sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". Al momento del rilascio dei buoni in questione, come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, furono utilizzati moduli cartacei della precedente serie "P", sui quali erano stati apposti "sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal citato decreto". Il decreto ministeriale stabilisce inoltre i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° sino al 30° anno calcolato sulla base dell'interesse semplice corrisposto al 20° anno (12%): in sostanza, il rendimento delle serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto. In applicazione dell'art. 5 del D.M., su questi buoni occorreva apporre il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12%. Le condizioni originariamente stampate sul retro del buono sono integralmente sostituite da quelle impresse col timbro successivamente apposto, con la conseguenza che nessun affidamento sulla redditività offerta dalla serie P, tra l'altro non più in emissione al momento del rilascio dei titoli in esame, può dirsi essersi legittimamente ingenerato in capo al ricorrente, il quale non aveva motivo di ritenere che i rendimenti degli stessi non fossero quelli stabiliti dal D.M. 13/6/1986 e resi noti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La sentenza di Cass., sez. un., n. 3963/2019, la giurisprudenza di merito (cfr. le 28 sentenze/ordinanze allegate alle controdeduzioni) nonché la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.02.2018 hanno confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario.

Lette le controdeduzioni, Parte ricorrente ha replicato deducendo che il timbro successivamente apposto non può intendersi integralmente sostitutivo delle condizioni originariamente stampate, in quanto non reca né il tasso di interesse relativo all'ultimo decennio, né la nuova modalità di capitalizzazione (semplice) diversa rispetto al ventennio precedente (composta). La discrepanza così generatasi tra le condizioni di rimborso, relativamente ai soli anni dal 21° al 30°, previste a livello ministeriale e quelle indicate sui buoni offerti in sottoscrizione dovrebbe legittimamente risolversi in favore della prevalenza del contenuto letterale del titolo, "in conformità al principio fissato da Cassazione 13979/07". Del tutto inconferente risulta essere, in tal contesto, il richiamo alla sent. 26/2020 della Corte Costituzionale, poiché i buoni in questione sono *ab origine* difformi dal parametro normativo corretto. Ha quindi concluso chiedendo che effettuato il ricalcolo dell'ammontare per capitale e interessi relativo agli anni dal 21° al 30° in base il criterio "più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo quello di emissione", corrisponda ai ricorrenti l'ulteriore somma dovuta.

Parte esistente ha invece chiesto il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. Oggetto di controversia sono n. 4 BF, emessi utilizzando moduli cartacei della serie «*P*», contenenti, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10, e sul cui fronte è stata sbarrata la serie «P» e sono stati apposti tre timbri, indicanti la serie «Q/P». Sulla predetta tabella dei rendimenti sono apposti due timbri, riprodotti in calce, che indicano percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, sono privi di indicazioni

sul rendimento dell'ultima decade). I titoli in questione sono stati rimborsati secondo i criteri previsti per la serie «Q/P». La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne, quindi, le condizioni di rimborso dei buoni, essendo stati utilizzati dall'intermediario collocatore moduli appartenenti a serie precedenti, in un periodo storico nel quale risultavano in collocamento i buoni di serie diversa dalla *«P»*. Dal principio di diritto, sancito dalla Cassazione (sent. n. 13979/2007), secondo cui i Buoni Fruttiferi hanno natura di mero documento di legittimazione e non di titoli di credito, e che in quanto tali sono privi del requisito di letteralità e astrattezza, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 5674/13 di recente ribadita con la pronuncia n. 6142/2020, ha dedotto che il rapporto sottostante all'atto della sottoscrizione del BF è di natura non solo privatistica ma risulta regolato anche da atti di imperio esterni alla volontà delle parti e, in particolare, "da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". Tuttavia non si può giungere ad affermare, in ogni caso, che il regolamento negoziale possa essere sin dall'inizio diverso da quello reso manifesto dalle scritturazioni presenti sul titolo. In forza di quanto argomentato dal Collegio di coordinamento sussiste quindi un legittimo affidamento del cliente sulla validità delle condizioni contrattuali riportate sul titolo emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. modificativo delle condizioni medesime, le quali risultavano in realtà già superate dalla nuova normativa al momento della sottoscrizione. Per quanto specificamente concerne i BF collocati successivamente all'emanazione del D.M. del 13 giugno 1986 a mezzo di moduli cartacei relativi a serie precedenti e non più in corso, in relazione ai quali sia in contestazione il rendimento del quinto scaglione di detenzione (tra il 21° e il 30° anno), non precisato nel timbro a tergo, la consolidata giurisprudenza di questo Collegio (v. in part. Coll. Bologna, nn. 1317/19 e 2344/19; Coll. Bari, n. 11890/19) è nel senso, in virtù del principio dell'affidamento, di riconoscere al portatore del titolo il diritto a ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni in oggetto per quanto concerne il rendimento dal 21° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione, tenendo conto di quanto già liquidato. Nel caso di specie Parte ricorrente ha quindi diritto, nei termini appena precisati, alla liquidazione degli interessi calcolati secondo i criteri previsti per i BF appartenenti alla serie "*P*", ovvero secondo i criteri che emergono dal tenore letterale del titolo. Sulle somme così riconosciute non sono dovuti interessi legali, in quanto chiesti in sede di repliche e quindi tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI